

**ORIGINALE**

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## **UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO**

**SEDE: 15010 PONTI (AL)**

### **DETERMINAZIONE**

### **AREA SEGRETERIA E RAGIONERIA**

**N. 100 DEL 11/12/2025**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2030**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 21/12/2023;

Visto il decreto n. 8 del 30.09.2024 ad oggetto: "Attribuzione incarico di posizione organizzativa e relativa indennità alla dipendente Nervi Gabriella";

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che dispone l'obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Visto l'art. 17 comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 i quali recano:

*"1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.";*

Vista la deliberazione della Giunta n. 14 del 06.04.2021 ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016" con la quale il servizio di brokeraggio per l'Unione e per i Comuni facenti parte dell'Unione è stato affidato alla ditta A&M Consulting di Genova fino al 31.12.2025;

Vista la propria determina n. 81 del 15.10.2025 con la quale si è ritenuto di procedere a una indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;

Viste le proprie successive determine n. 87 del 03.11.2025 e n. 92 del 14.11.2025;

Precisato che tale indagine di mercato non configura alcuna procedura di gara, né procedura negoziata, ma è da intendersi come mero procedimento esplorativo volto esclusivamente ad acquisire in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati finalizzato ad acquisire preventivi, fermo restando che l'affidamento sarà compiuto con valutazione discrezionale da parte di questa PA, considerato il migliore preventivo pervenuto ed eventuali proposte migliorative;

Considerato che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno di giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. B, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
- consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- nell'ambito del primario obiettivo di efficace ed efficiente gestione del patrimonio, delle risorse e delle attività dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, comprendente l'ASCA, nonché dei Comuni che la compongono (Cartosio, Cavatore, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato), si è inteso provvedere alla verifica dello stato attuale del pacchetto assicurativo di tutti gli Enti, considerando anche la gestione dei rischi per l'Ente Pubblico continua ad essere sempre difficile e complessa vista l'entrata in vigore con tutti gli effetti del Codice dei Contratti Pubblici e di molteplici leggi in materia;
- si ravvisa l'opportunità di avvalersi dell'operato di Società specializzata per il servizio di brokeraggio assicurativo e di risk management rivolto alla Enti Pubblici al fine di individuare i rischi attinenti all'attività dell'Ente e a quelli del proprio patrimonio, analizzare le polizze esistenti adeguate ed impostare un razionale programma assicurativo, tenendo conto che all'interno dell'Ente non esistono esperienze professionali elevate in tale materia;
- la principale funzione del broker è quella di mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione, imprese alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, anche tramite indagini di mercato i soggetti che intendano provvedere tramite la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti; inoltre il broker fornisce la sua consulenza nella gestione dei sinistri, attività di particolare complessità per la Pubblica Amministrazione; il broker svolge un lavoro di natura intellettuale, con prestazioni altamente professionali;
- l'apporto collaborativo di un broker per l'attività di assistenza finalizzata alla stipula di polizze in ausilio dell'Amministrazione appare utile, opportuno e conveniente, sia per le competenze tecniche dello stesso non reperibili nella struttura interna, sia per la non onerosità del servizio, essendo per uso notorio previsto che la retribuzione dello stesso avvengano mediante

- conferimento da parte della Società Assicuratrice o dalle Agenzie di una provvигione relativa al premio di cui al contratto concluso, nulla essendo dovuto in aggiunta da parte dell'assicurato;
- il contratto del servizio di brokeraggio assicurativo non rientra tra le categorie merceologiche obbligatorie individuate dal D.P.C.M. 24/12/2015;

Rilevato che:

- l'incarico in questione, pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell'appalto di servizi, si configura principalmente come incarico professionale "intuitu personae", in quanto basato sulla fiducia che l'Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l'esercizio di una attività connotata da un alto contenuto tecnico;
- l'attività del Broker si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d'opera professionale, e il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), essendo l'attività di consulenza ad avere un ruolo centrale, a fronte di un minor impegno nella fase di assistenza nella gestione del rapporto assicurativo;
- pertanto, il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'"intuitu personae", poiché la procedura in questione rispetta il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

Vista la sentenza n. 179/2008 A della Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale centrale, che conferma la legittimità dell'affidamento dell'incarico al Broker intuitu personae, in quanto la remunerazione dello stesso non è ritenuto un costo aggiuntivo;

Visto il D.lgs. 36/2023 e in particolare i seguenti articoli:

- Art. 13, comma 2: "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto".
- Art. 13, comma 5: "L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3".
- Art. 1, comma 1: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza".
- Art. 49, comma 4: "In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto".
- Art. 49, comma 6: "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro";

Visto l'art. 13 comma 2 il quale dispone che al servizio di brokeraggio non sono applicate le norme del Codice dei Contratti Pubblici;

Evidenziato che, in considerazione di quanto richiesto nell'Avviso Pubblico per la raccolta di proposte finalizzate all'affidamento diretto del Servizio di brokeraggio assicurativo, A&M Consulting ha offerto il suo servizio nei confronti dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, di ASCA e dei Comuni associati, accettando integralmente il Capitolato Prestazionale (vedasi allegato), compresi i servizi aggiuntivi offerti da A&M Consulting;

Considerato altresì che A&M Consulting S.r.l., attuale affidataria del servizio, ha svolto l'incarico affidato con piena soddisfazione per questo Ente, dando prova di disporre di un'organizzazione, un metodo lavorativo e una compagnie di soggetti dotati di elevata qualificazione e di specifica

competenza ed esperienza nel settore, tali da rendere il servizio reso pienamente rispondente alle esigenze dell'Unione e dei Comuni aderenti;

Che, pertanto, non v'è necessità di ricorrere a un confronto concorrenziale volto al miglioramento del servizio di che trattasi e che sussiste piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale, circa l'affidabilità dell'operatore A&M Consulting e l'idoneità del medesimo a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Visto l'art. 36 comma 2 e l'art. 50 comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede all'affidamento diretto per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030, trattandosi di un incarico di importo inferiore a € 204.000,00, tenuto conto che si stima che le provvigioni che il Broker complessivamente percepirà per l'intera durata del presente incarico saranno inferiori alla cifra stabilita dal nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che il suddetto importo contrattuale, determinato ai soli fini dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 in quanto, come più volte detto, nessun onere è previsto in capo all'Ente, è inferiore all'importo di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, e che, di conseguenza, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

Ritenuto che tale procedura, per le ragioni tutti sopra esposte, risulti essere la più rispondente alle esigenze dell'Ente;

Ritenuto, ai fini di semplificazione ed economicità procedimentale, di provvedere all'incarico senza ricorrere a duplicazioni procedurali, fatti salvi gli atti necessari alla sottoscrizione del disciplinare;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Considerato, quindi, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 36/2023;

Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva DURC con esito regolare;

## **DETERMINA**

Per i presupposti di fatto e le ragioni di diritto riportate nella parte narrativa, che qui si ratificano e confermano:

1. di incaricare la ditta A&M Consulting S.r.l., con sede in Genova – Via Serra 5/1, dell'attività di brokeraggio e consulenza assicurativa a favore dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, di ASCA, nonché dei Comuni che la compongono (Cartosio, Cavatore, Denice, Malvicino, Melazzo, Merana, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Spigno Monferrato) dal 01.01.2026 al 31.12.2030, con possibilità di rinnovo tacito per ulteriori tre anni fino al 31.12.2033;
2. di confermare l'allegato Capitolato prestazionale, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il responsabile del servizio alla sua stipula;
3. di dare atto che l'attività di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere diretto a carico dell'Ente, in quanto la remunerazione sarà a carico delle Compagnie con le quali verranno stipulate le coperture assicurative e che detto onere non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per l'Ente, ai sensi dell'art. 1758 c.c.;
4. di stabilire che il rapporto negoziale sarà concluso con la forma della scrittura privata per corrispondenza secondo l'uso del commercio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
NERVI Gabriella

---

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Ponti, li 11/12/2025

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
NERVI Gabriella**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 11/12/2025 al 26/12/2025.

Ponti, li 11/12/2025

**IL VICE SEGRETARIO  
BAVA dott. Andrea Giuseppe**